SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

66º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º MARZO 2000

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4469) ***Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto***

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . .*Pag.* 2

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

DL 1602

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4469) ***Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto», presentato dal Governo.

Sulla materia oggetto di tale provvedimento, la nostra Commissione si era già pronunciata, durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3512 in tema di socio lavoratore di cooperativa, accogliendo emendamenti proposti dai senatori Lago, Piloni e Pelella, Mulas ed altri, Montagnino.

La relazione che accompagna il disegno di legge dichiara espressamente che l'intervento normativo va nella stessa direzione, ritenendo opportuna un'apposita e specifica iniziativa legislativa proprio per agevolare la più rapida approvazione da parte del Parlamento di queste norme. In effetti, il provvedimento persegue il fine moralizzatore alla base delle proposte emendative dei vari colleghi, che furono accolte dalla Commissione.

Si tratta, in particolare, di stabilire per legge che nelle gare di appalto devono essere evidenziati gli elementi relativi ad alcuni costi, per evitare che da parte delle imprese che partecipano alle gare stesse si punti al massimo ribasso senza indicare i costi relativi alle retribuzioni, che secondo il disegno di legge in discussine, devono rispettare almeno i minimi contrattuali. Si tratta, infatti, di impedire che il ricorso a forme di lavoro illegale si diffonde ulteriormente, traducendosi, inoltre, in un grave fattore di distorsione del mercato, a detrimento delle imprese che si comportano in modo corretto. Questo era l'obiettivo che si voleva perseguire nell'ambito del disegno di legge n. 3512, ed è lo stesso che ci si prefigge con il provvedimento in esame.

Ci sono alcune differenze, tra il testo già approvato in Commissione e quello proposto dal Govemo, su cui occorrerà riflettere. Il provvedimento al nostro esame è lievemente meno impegnativo di quello approvato dalla Commissione: bisognerà valutare se questa sfumatura ha un significato oppure si tratta solo di una formulazione diversa.

Un secondo aspetto, sul quale è opportuno concentrare l'attenzione, è se possiamo ritenere che, nella valutazione dei costi di lavoro indicati nell'offerta dell'appalto, poiché si fa riferimento anche ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, si possano ritenere inclusi i costi

per la sicurezza, un tema sul quale ci siamo soffermati in numerose occasioni e rispetto al quale la legge interviene; infatti non mancano provvedimenti che prevedono debba essere sostanzialmente considerata anche la materia della sicurezza nelle offerte di appalto.

In particolare, questo avviene in materia di piano della sicurezza e di coordinamento del piano generale di sicurezza, con la previsione che formino parte integrante del contratto di appalto e di concessione anche gli elementi riguardanti la sicurezza, che i relativi oneri vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d'asta. Questa norma è contenuta nell'articolo 31 della cosiddetta legge Merloni-*ter* e corrisponde ad una misura analoga contenuta nel recente provvedimento correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 494 del 1996, attuativo della cosiddetta direttiva cantieri. Si tratta del decreto legislativo n. 528 del 1999, sul quale abbiamo espresso un nostro parere, in cui si ribadisce la necessità che vengano evidenziati anche i costi della sicurezza.

Se queste misure siano sufficienti, perché in quelle valutazioni a cui si fa riferimento si considera inclusa anche la materia della sicurezza, che pure ci sta a cuore sotto molti profili, o se questa materia invece non dovrebbe essere meglio specificata, è considerazione che per il momento viene affidata alla discussione e alla riflessione di tutti, trattandosi di un elemento importante; perché anche nel corso dalla recente indagine conoscitiva, che abbiamo appena concluso, è emerso in varie occasioni che proprio in occasione di gare di appalto, quando c'è il massimo ribasso senza specificare esattamente i costi, i risultati sono: lavoro nero e inosservanza delle norme di sicurezza. Ci siamo preoccupati di questo fenomeno e lo abbiamo indicato come meritevole di correzione.

Potrebbe essere necessaria anche qualche precisazione in questo senso nel testo del provvedimento, considerato che la stessa legge sui lavori pubblici prevede l 'emissione di un regolamento che attualmente ancora non è stato approvato. Anche se circola in modo ufficioso una bozza che riporta dei riferimenti a questo aspetto, peraltro il regolamento formalmente non è ancora stato approvato e quindi la materia è in gestazione.

In conclusione, fermo restando che per coerenza la Commissione non può che esprimere un atteggiamento favorevole a questa iniziativa perché l'ha già valutata positivamente, sia pure in un ambito più limitato, e condividendo anche l'idea di generalizzarla e di garantire un *iter* più celere, come si dice nella relazione, credo sia compito della Commissione analizzare se la nuova formulazione del Governo sia preferibile a quella da noi approvata, se se si debbano presentare emendamenti, se si possa considerare inclusa anche la materia relativa alla sicurezza, perché si tratta di elementi fondamentali.

Soprattutto, andrà approfondito se emerge con chiarezza dal testo in esame anche la volontà di porre un limite al sistema delle offerte al massimo ribasso, considerato da tutti una fonte di alterazione della concorrenza e di preoccupazione per il lavoro, o se invece ci si vuole limitare semplicemente ad indicare degli elementi di costo relativi, soprattutto i criteri per poi formulare un giudizio sulle cosiddette offerte anomale. Si

tratta di un punto sul quale la Commissione farà bene a riflettere, perché è fondamentale.

Questa è sostanzialmente la materia che abbiamo in discussione. Comunque, quali che siano le determinazioni che dovranno essere adottate, la Commissione farà bene a non concludere i propri lavori se non dopo aver acquisito il parere esauriente della Commissione lavori pubblici, così come il parere della Commissione affari costituzionali e quello della Giunta per gli affari europei, trattandosi di una materia che, tendendo alla moralizzazione in un settore particolarmente delicato, richiede contributi, apporti e pareri di cui la nostra Commissione non mancherà di tenere conto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA